



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 maggio 2009**

**5558/09  
ADD 20**

**ACP 23  
WTO 20  
COASI 14  
RELEX 55**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

Oggetto: Atto finale dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra

ATTO FINALE

I rappresentanti di:

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata "la parte CE",

da un lato, e

LA REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI,

LO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA (di seguito denominato "Papua Nuova Guinea"),

di seguito denominati "gli Stati del Pacifico",

dall'altro,

riuniti a [città, Stato] il [giorno] del [mese] 2009 per la firma dell'accordo che istituisce il quadro per un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, al momento della firma dell'accordo hanno adottato:

- gli allegati, i protocolli e le dichiarazioni comuni seguenti:

ALLEGATO I	Dazi doganali sui prodotti originari degli Stati del Pacifico
ALLEGATO II	Dazi doganali sui prodotti originari della parte CE
ALLEGATO III A	Ostacoli tecnici agli scambi e misure sanitarie e fitosanitarie – Prodotti prioritari per l'esportazione dagli Stati del Pacifico alla Comunità europea
ALLEGATO III B	Ostacoli tecnici agli scambi e misure sanitarie e fitosanitarie – Prodotti prioritari per gli scambi fra gli Stati del Pacifico
PROTOCOLLO I	relativo alla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale
PROTOCOLLO II	relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il presente atto finale.

Fatto a [città, Stato] il [giorno] del [mese] dell'anno duemilanove.

DICHIARAZIONE COMUNE  
RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. Gli Stati del Pacifico accettano come prodotti originari della Comunità europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
  
2. Il protocollo II si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

DICHIARAZIONE COMUNE  
RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. Gli Stati del Pacifico accettano come prodotti originari della Comunità europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo II si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

---